



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 31 AGOSTO 2021/1720 d.F.R.

Delibera n.32

Pratica n. 1.3.6 - 546/2021/XXX

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 42, comma 1, lettere f), g) e h), e dell'articolo 47, comma 2, della Legge 23 dicembre 2020 n. 223

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente;
visto l'articolo 42, comma 1, lettere f), g) e h), della Legge 23 dicembre 2020 n. 223 che riconosce la detrazione di imposta per interventi voltati alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti;

tenuto conto che non risultano espressamente indicati i requisiti degli interventi che possono accedere all'incentivo;

valutata la necessità di specificare che gli interventi sopra citati devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici, che devono comprendere intere unità strutturali e che, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, le detrazioni si applicano anche in caso di aumento volumetrico;

valutato, inoltre, che gli interventi di demolizione e ricostruzione di opere di sostegno del terreno a presidio di fabbricati esistenti, in quanto interventi eseguiti sulle parti strutturali di pertinenza degli edifici ed in loro prossimità, sono anch'essi funzionali all'adozione di misure antisismiche ai fini della riduzione del rischio sismico delle unità immobiliari esistenti;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a), della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, anche ai fini di cui al comma 3, del medesimo articolo 16 e nell'esercizio della propria funzione di indirizzo;

adotta

i seguenti indirizzi interpretativi ed applicativi dell'articolo 42, comma 1, lettere f), g) e h) e dell'articolo 47, comma 2, della Legge n. 223/2020:

1. per la valutazione delle spese detraibili sostenute per interventi voltati alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti di cui all'articolo 42, comma 1, lettere f), g) e h) della Legge n.223/2020 si applicano i seguenti criteri:
 - gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;




CONGRESSO DI STATO

Seduta del 31 agosto 2021/1720 d.F.R.

Delibera n.32

Pratica n. 1.3.6 - 546/2021/XXX

-
- agli interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato di cui all'articolo 47, comma 2, della Legge n.223/2020, le detrazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 42 si applicano anche in caso di realizzazione di più corpi di fabbrica a fronte della demolizione di uno e/o in caso di aumento della volumetria esistente;
 - 2. oltre agli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, come già previsto all'articolo 47, comma 2, della Legge n.223/2020, possono accedere all'incentivo di detrazione di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 42, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di opere di sostegno del terreno a presidio di fabbricati esistenti.


Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, del Dipartimento Territorio e Ambiente, dell'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia, del Servizio di Protezione Civile, dell'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia, dell'Ufficio Tributario, dell'AASS